



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA PROPRIETA' INDUSTRIALE
UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI

DIVISIONE V - SERVIZI PER L'UTENZA

ISTRUZIONI PER IL DEPOSITO CARTACEO

DOMANDA DI RINNOVO PER MARCHIO D'IMPRESA

(Versione 1.2, anno 2022)

Questo documento contiene le istruzioni necessarie alla compilazione del modulo cartaceo ed il successivo deposito, presso una Camera di commercio o tramite il servizio postale, di una domanda di rinnovo per marchio d'impresa.

Indice:

QUANDO PRESENTARE LA DOMANDA DI RINNOVO	1
DOVE PRESENTARE LA DOMANDA	1
COSA TI OCCORRE PER DEPOSTARE IN CAMERA DI COMMERCIO	2
COSA TI OCCORRE PER DEPOSTARE TRAMITE SERVIZIO POSTALE	2
TARIFFE	3
QUALE MODULO SCEGLIERE	4
COME COMPILARE LA DOMANDA IN QUALITA' DI RICHIEDENTE (MOD. MA-RI-RI)	4
COME COMPILARE LA DOMANDA MANDATARIO (MOD. MA-MA-RI)	9
COME COMPILARE LA DOMANDA IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE (MOD. MA-RA-RI)	9
COSA SUCCEDDE DOPO IL DEPOSITO	9
TUTELA ALL'ESTERO	10

QUANDO PRESENTARE LA DOMANDA DI RINNOVO

La registrazione **per marchio d'impresa dura dieci anni a partire dalla data ufficiale di deposito** ai sensi dell'articolo 15 del [decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30](#) (Codice della proprietà industriale, di seguito "CPI").

Per conoscere la **data ufficiale di deposito** è possibile consultare il primo attestato di registrazione del marchio che ti è stato consegnato o consultare la banca dati all'indirizzo www.uibm.gov.it/bancadati

Per mantenere il diritto nel successivo decennio, occorre depositare una **domanda di rinnovo** per registrazione di marchio d'impresa, e pagare i relativi diritti⁽¹⁾, **entro i dodici mesi precedenti l'ultimo giorno del mese di scadenza del decennio in corso**, ai sensi dell'art. 227 del [CPI](#). *Ad esempio:* se la data di scadenza è il 09/05/2009 è possibile presentare la domanda di rinnovo tra il 31/05/2018 ed il 31/05/2019.

Trascorso il termine sopra indicato, è possibile provvedere **nei sei mesi successivi** con l'applicazione di un diritto di mora supplementare.

Il ritardo nel pagamento che sia superiore a sei mesi comporta la **decadenza del diritto di proprietà industriale**.

In via eccezionale, **entro un anno** dal giorno di scadenza del termine comunque utile per deposito della domanda di rinnovo (18 mesi dall'ultimo giorno del mese di scadenza), è possibile presentare una domanda di rinnovo e pagare i relativi diritti con supplemento di mora e, contestualmente, depositare una **istanza di reintegrazione** ai sensi dell'art. 193 [CPI](#), giustificando le ragioni che, nonostante l'uso della diligenza richiesta dalle circostanze, non hanno consentito l'osservanza del termine. L'accoglimento dell'istanza di reintegrazione consentirà l'esame della domanda di rinnovazione. Il rigetto della domanda di reintegrazione produrrà il rigetto della domanda di rinnovazione, con facoltà di chiedere il rimborso delle tasse di concessione governativa inerenti al rinnovo, ai sensi dell'art. 229 [CPI](#).

La domanda di rinnovo può avere ad oggetto esclusivamente il marchio per come risultante dal precedente attestato di registrazione o per un minor numero di prodotti o servizi rispetto a quelli ivi indicati. Non sono ammesse: modifiche alla rappresentazione del segno, anche se minimali; modifiche alla numerazione delle Classi di prodotto o servizio, anche in caso di sopravvenuto aggiornamento della Classificazione internazionale dei prodotti e servizi (Classificazione di Nizza); aggiunte di nuovi prodotti o servizi.

In tali casi, è in ogni caso possibile procedere al deposito di una "nuova" DOMANDA DI REGISTRAZIONE PER MARCHIO D'IMPRESA (primo deposito).

DOVE PRESENTARE LA DOMANDA

Il modo più semplice, economico e veloce per depositare una domanda è tramite il **portale dei servizi online** (<https://servizionline.uibm.gov.it>), gratuitamente accessibile, previa autenticazione con **SPID**, per i residenti in Italia, o registrazione, negli altri casi. Il deposito telematico consente il **pagamento** contestuale tramite la piattaforma digitale [PagoPa](#), per mezzo di **carta di credito, bonifico bancario** o altra modalità di pagamento ivi prevista, utilizzando uno degli istituti bancari che hanno aderito a tale piattaforma.

In alternativa al deposito telematico è possibile compilare la domanda **in formato cartaceo**, utilizzando l'apposita modulistica, e

- **consegnarla presso i locali della Camera di Commercio** più vicina o, in alternativa,
- **spedirla per posta al Ministero dello sviluppo economico, Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.**

La domanda in formato cartaceo **non** può essere consegnata presso il Ministero dello sviluppo economico, DGTPi – UIBM.

Queste modalità di deposito della domanda, indirette rispetto al deposito telematico, possono comportare una maggiore durata del procedimento.

¹ Vedi *infra* il paragrafo QUALE MODULO SCEGLIERE

COSA TI OCCORRE PER DEPOSTARE IN CAMERA DI COMMERCIO

1. **compilare il modulo editabile al computer** ⁽²⁾, **stampalo** su carta e **firmalo** in fondo ad ogni pagina nell'apposito riquadro "FIRMA DEL RICHIEDENTE". La firma va apposta da ciascuno dei richiedenti personalmente, ovvero tramite un delegato ⁽³⁾. In quest'ultimo caso, la domanda deve essere firmata dal delegato allegando l'atto di delega ed il documento d'identità del delegante.
2. applica nell'apposito riquadro del modulo il contrassegno di **marca da bollo da 16,00 euro**, se dovuta ⁽¹⁾.
3. allegare:
 - 3.1. la **representazione del marchio** in un foglio bianco formato A4.
 - 3.2. i **diritti camerali pari a 40,00 euro** ⁽⁴⁾. Per conoscere le modalità di pagamento rivolgiti alla CCIAA o consulta sito internet www.xx.camcom.it (xx = sigla automobilistica provincia).
 - 3.3. *Eventuale documentazione aggiuntiva* ⁽⁵⁾.
4. **consegnare** ⁽⁶⁾ **la domanda firmata in originale** dal richiedente o da un suo delegato (+ una copia se richiede copia autentica della domanda depositata) alla CCIAA e si riceverà: 1) una ricevuta di deposito con indicato il numero della domanda (da conservare); 2) un modello F24 con elementi identificativi già precompilato con gli importi dovuti.
5. lo stesso giorno del deposito **versare presso una banca o Ufficio postale le tasse per concessioni governative** dovute (**minimo 67,00 euro**) ⁽⁴⁾ utilizzando il **modello F24** che hai ricevuto dalla Camera di commercio. Altrimenti la data ufficiale di deposito della domanda di registrazione verrà posticipata a quella dell'effettivo pagamento. Non occorre consegnare alla Camera di commercio o inviare all'UIBM copia dell'attestazione del pagamento che verrà telematicamente acquisito.

COSA TI OCCORRE PER DEPOSTARE TRAMITE SERVIZIO POSTALE

1. – 3. **seguire le istruzioni per il deposito presso la Camera di commercio**. In questo caso il pagamento dei diritti camerali è dovuto alla **CCIAA di Roma** (per conoscere le modalità di pagamento consulta sito internet www.rm.camcom.it)
4. **versare le tasse per concessioni governative tramite il [modello F24 Versamenti con elementi identificativi](#)**, disponibile presso l'Agenzia delle entrate (www.agenziaentrate.gov.it), osservando le seguenti istruzioni per la compilazione:
 - sezione contribuente: indicare i dati anagrafici e il codice fiscale del pagatore,
 - sezione erario ed altro:
 - tipo:* inserire la lettera " U "
 - elementi identificativi:* inserire il **codice fiscale o partita iva** del richiedente
 - codice tributo:* inserire il codice " **C302** " (Marchio - Primo Deposito, Rinnovo)
 - anno di riferimento:* inserire l'**anno solare** del pagamento nel formato "AAAA "
 - importi a debito versati: inserire il **totale della tassa dovuta** ⁽⁴⁾
5. **spedire la domanda completa di allegati e quietanze di pagamento e firmata in originale** (+ una copia se richiede copia autentica della domanda depositata) in plico raccomandato, con avviso di ricevimento, a: **MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, DGTP1 - UIBM, Divisione V, Via Molise, n. 19, 00187 – Roma**. La **data di presentazione** della domanda sarà quella in cui l'UIBM riceve il plico postale.

² Vedi *infra* § QUALE MODULO SCEGLIERE

³ Per "**delegato**" si intende la persona fisica dipendente, ovvero legata da un rapporto di lavoro subordinato organico o inter-organico con, la persona fisica o giuridica richiedente la domanda ai sensi del comma 1, secondo periodo dell'art. 201 [CPI](#).

⁴ Vedi § TARIFFE

⁵ Vedi *infra* § COME COMPILARE LA DOMANDA IN QUALITÀ DI RICHIEDENTE (MOD. MA-RI-RI)

⁶ La domanda può essere materialmente consegnata al funzionario camerale da una persona diversa dal richiedente o suo delegato. In tal caso, nel verbale di deposito l'Ufficiale rogante annoterà le generalità del presentatore.

TARIFFE

Per il deposito della domanda di rinnovo di marchio in formato cartaceo sono dovuti i seguenti importi, salvo esenzioni:

1. IMPOSTA DI BOLLO ([DPR 26 ottobre 1972, n. 642](#))

16,00 euro

una **marca da bollo ogni 4 pagine** della domanda e dei fogli aggiuntivi, esclusa la rappresentazione del marchio in formato A4;

Sono esenti dal pagamento dell'imposta di bollo in modo assoluto, gli atti, documenti, istanze, contratti nonché copie anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti da:

- organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS)**, come definite all'art. 10 del [decreto legislativo 4 Dicembre 1997, n. 460](#), purché iscritte all'anagrafe unica istituita presso il Ministero delle Finanze - Agenzia Regionale delle Entrate;
- federazioni sportive**, enti di promozione sportiva e dalle associazioni e società sportive dilettantistiche senza fine di lucro riconosciuti dal CONI.

Dall'estero è possibile pagare, esclusivamente in valuta euro (€), tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato a: Banca d'Italia; banca beneficiaria: Banca d'Italia; IBAN: IT07Y0100003245348008120501, BIC: BITAITRRENT, causale: Imposta di bollo domanda registrazione di marchio - *inserire il codice fiscale o il numero di partita iva del richiedente*.

2. TASSE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE ([D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641](#))

MARCHIO INDIVIDUALE ⁽⁷⁾	67,00 euro	per i prodotti e servizi compresi in una classe di Nizza
	34,00 euro	per ciascuna classe aggiuntiva alla prima
MARCHIO COLLETTIVO o DI CETIFICAZIONE ⁽⁷⁾	202,00 euro	per una o più classi
<i>DIRITTO DI MORA</i>	<i>34,00 euro</i>	<i>per il ritardo nella rinnovazione della registrazione</i>

Sono esenti dal pagamento delle tasse di concessione governativa, gli atti e i provvedimenti concernenti:

- organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS)**, come definite all'art. 10 del [decreto legislativo 4 Dicembre 1997, n. 460](#), purché iscritte all'anagrafe unica istituita presso il Ministero delle Finanze - Agenzia Regionale delle Entrate;
- società ed associazioni sportive dilettantistiche**.

Dall'estero è possibile pagare, esclusivamente in valuta euro (€), tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato a: Banca d'Italia; banca beneficiaria: Banca d'Italia; IBAN: IT 09Z0100003245348008121701; BIC (SWIFT): BITAITRRENT; Causale: Tasse sulle concessioni governative domanda di registrazione marchio d'impresa - *inserire il codice fiscale o il numero di partita iva del richiedente*.

3. DIRITTI DI SEGRETERIA IN FAVORE DELLA CAMERA DI COMMERCIO ([DM 16 giugno 2008](#))

40,00 euro	per la ricezione della domanda
3,00 euro	Se si desidera ricevere copia del verbale di deposito con certificazione di autenticità + marca da bollo da 16,00 euro

Per conoscere le **modalità di pagamento** consulta sito internet della Camera di commercio.

⁷ Vedi *infra* pagina 5, paragrafo 1.2 TIPO DI MARCHIO (obbligatorio)

QUALE MODULO SCEGLIERE

La domanda può essere depositata da **chiunque** (persona fisica, giuridica, enti associazioni etc.) a prescindere dalla **nazionalità italiana o straniera**, in osservanza alle convenzioni internazionali vigenti in materia, ai sensi dell'art. 3 del [CPI](#). E' in ogni caso **obbligatorio eleggere domicilio** o indicare uno stabilimento industriale o commerciale effettivo sul territorio di uno **Stato dell'Unione europea (UE) o appartenente allo Spazio economico europeo (SEE)**.

La domanda può anche essere (facoltativamente) presentata anche da un **Consulente in proprietà industriale iscritto nella sezione marchi dell'Albo o un avvocato** iscritti all'ordine, ai sensi dell'art. 201 del [CPI](#). Nessun'altra categoria professionale è abilitata alla rappresentanza di terzi davanti l'UIBM.

In caso di **comunione del diritto tra più soggetti**, ciascuno di essi può presentare la domanda nell'interesse degli altri (vedi l'articolo 6 del [CPI](#)).

Scegli il **MODULO PER IL DEPOSITO CARTACEO** tra quelli disponibili all'indirizzo:

<https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/deposito-titoli/modulistica-per-il-deposito-cartaceo/227-modulistica-deposito-cartaceo/2036654-marchi-rinnovo-nuovo>

RICHIEDENTE (Mod. MA-RI-RI)	se sei una persona fisica o il legale rappresentante o delegato di una persona giuridica o ente , o il loro avente causa.
MANDATARIO (Mod. MA-MA-RI):	se sei un consulente in proprietà industriale iscritto all'Ordine (https://www.ordine-brevetti.it).
RAPPRESENTANTE (Mod. MA-RA-RI)	se sei un avvocato iscritto all'Ordine o un professionista di uno Stato appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo iscritto nell'Albo dei prestatori di servizi temporanei ed occasionali (vedi https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/qualifiche-professionali-estere).

COME COMPILARE LA DOMANDA IN QUALITÀ DI RICHIEDENTE (MOD. MA-RI-RI)

Il campo N° _____ è riservato alla Camera di commercio.

Nel riquadro "Marca da bollo" apporre il relativo contrassegno nei casi in cui sia dovuta.

1. DATI IDENTIFICATIVI DELLA DOMANDA

1.1. TIPOLOGIA DI DEPOSITO (obbligatorio)

Numero della domanda da rinnovare	Inserire il numero della domanda di registrazione di marchio da rinnovare. Il numero è un codice numerico di 15 cifre riportato sulla ricevuta di deposito della domanda (ad esempio: 302019000012345).
Data di rinnovo prevista	indicare l'ultimo giorno del mese della data di scadenza del decennio dal deposito della domanda originaria (<i>ad esempio</i> : se il termine decennale di scadenza del marchio da rinnovare è il 10/05/2019 occorre indicare la data del 31/05/2019).
Numero classi	indicare il numero delle classi da rinnovare rispetto alla precedente registrazione o rinnovo (non è possibile aggiungere prodotti o servizi). E' possibile rinnovare il marchio per un numero di classi (o di prodotti/servizi) minore di quello indicato nella precedente registrazione. Qualora si intenda rinnovare la registrazione per un numero inferiore di prodotti o servizi rispetto a quello della domanda da rinnovare occorre <u>allegare l'elenco dei prodotti/servizi superstiti</u> , raggruppati per classe. Dell'avvenuta allegazione occorre darne atto nella distinta di deposito documentale di cui al successivo punto 6. alla voce " <i>Limitazione prodotti o servizi (Indicare i prodotti/servizi superstiti raggruppati per classe</i> ". In mancanza della produzione dell'elenco di prodotti o servizi, o di altri elementi, l'Ufficio prende in considerazione le classi nell'ordine di classificazione ai sensi dell'art. 227, comma 8 bis del CPI .

1.2. TIPO DI MARCHIO (obbligatorio)

Inserire nell'apposito riquadro la lettera iniziale corrispondente alla tipologia di marchio richiesta:

" I " INDIVIDUALE	se la domanda ha ad oggetto un marchio d'impresa che non rientra nelle ipotesi speciali di marchi collettivi o marchi di certificazione.
" C " COLLETTIVO	se il richiedente è una persona giuridica di diritto pubblico o una associazione di categoria di fabbricanti, produttori, prestatori di servizi o commercianti, escluse le società di cui al libro quinto, titolo quinto, capi quinto, sesto e settimo, del codice civile (Spa, Sapa e Srl), e si domanda la speciale tipologia di marchio ai sensi dell'art. 11 del CPI .
" D " CERTIFICAZIONE	se il richiedente è accreditato ai sensi della vigente normativa in materia di certificazione, a garantire l'origine, la natura o la qualità di determinati prodotti o servizi, possono ottenere la registrazione per appositi marchi come marchi di certificazione, a condizione che non svolgano un'attività che comporta la fornitura di prodotti o servizi del tipo certificato, e si domanda la speciale tipologia di marchio ai sensi dell'art. 11-bis del CPI .

1.3. NATURA DEL MARCHIO (obbligatorio)

Inserire nell'apposito riquadro la lettera iniziale corrispondente alla tipologia di marchio richiesta:

" D " DENOMINATIVO	nel caso di un marchio costituito esclusivamente da parole o da lettere, cifre, altri caratteri tipografici standard o da una loro combinazione , esso è rappresentato attraverso una riproduzione del segno secondo modalità standard di scrittura e di disposizione, senza riproduzione grafica o colori.
" F " FIGURATIVO	nel caso di un marchio in cui vengono utilizzati caratteri, una stilizzazione o una struttura non standard oppure una riproduzione grafica o un colore, compresi i marchi costituiti esclusivamente da elementi figurativi o da una combinazione di elementi denominativi e figurativi , esso è rappresentato attraverso una riproduzione del segno in cui figurino tutti i suoi elementi e, se del caso, i colori.
" T " TRIDIMENSIONALE (di forma)	nel caso di un marchio costituito da una forma tridimensionale o comprendente una tale forma, compresi i contenitori, gli imballaggi, il prodotto stesso o il loro aspetto, esso è rappresentato attraverso una riproduzione grafica della forma, comprese immagini elaborate al computer, o una riproduzione fotografica. La riproduzione grafica o fotografica può comprendere diverse vedute.
" P " POSIZIONE	nel caso di un marchio costituito dalla modalità specifica di posizionamento o apposizione dello stesso sul prodotto, esso è rappresentato attraverso una riproduzione che ne individua adeguatamente la posizione nonché la dimensione o la proporzione in relazione ai prodotti pertinenti. Gli elementi che non fanno parte dell'oggetto della registrazione sono esclusi visivamente, di preferenza mediante linee tratteggiate o punteggiate. La rappresentazione può essere accompagnata da una descrizione che specifichi la modalità di apposizione del segno sui prodotti.
" M " MOTIVI	nel caso di un marchio costituito esclusivamente da un insieme di elementi che si ripetono regolarmente (marchi a motivi ripetuti), il marchio è rappresentato attraverso una riproduzione che ne mostra lo schema di ripetizione. La rappresentazione può essere accompagnata da una descrizione che specifichi la regolarità della ripetizione degli elementi.
" C " COLORE	nel caso di un marchio che consiste in uno o più colori: i. qualora sia costituito esclusivamente da un unico colore, senza contorni, il marchio è rappresentato attraverso una riproduzione del colore, accompagnata dall'indicazione di tale colore mediante un riferimento a un codice cromatico generalmente riconosciuto. ii. qualora sia costituito esclusivamente da una combinazione di colori senza contorni, il marchio è rappresentato attraverso una

	riproduzione che mostra la disposizione sistematica della combinazione di colori in modo costante e predeterminato, accompagnata dall'indicazione di tali colori mediante un riferimento a un codice cromatico generalmente riconosciuto. Può essere altresì aggiunta una descrizione che precisi la disposizione sistematica dei colori.
“ S ” SONORO	nel caso di un marchio costituito esclusivamente da un suono o da una combinazione di suoni, esso è rappresentato attraverso un file audio che riproduce il suono oppure attraverso una rappresentazione accurata del suono in notazione musicale.
“ V ” MOVIMENTO	nel caso di un marchio costituito da un movimento o da un cambiamento di posizione degli elementi del marchio o comprendente tale movimento o cambiamento (marchio di movimento), esso è rappresentato attraverso un file video oppure da una serie di immagini statiche in sequenza che illustrano il movimento o il cambiamento di posizione. Qualora siano utilizzate immagini statiche, esse possono essere numerate o accompagnate da una descrizione esplicativa della sequenza.
“ O ” OLOGRAFICO	nel caso di un marchio costituito da elementi con caratteristiche olografiche, il marchio è rappresentato attraverso un file video o una riproduzione grafica o fotografica contenente le vedute necessarie per individuare adeguatamente l'effetto olografico nella sua interezza.
“ A ” ALTRO	nel caso di un marchio che non rientra in una delle precedenti tipologie.

1.4. RIFERIMENTO DEPOSITANTE (facoltativo)

È un campo libero che è possibile compilare discrezionalmente ad uso interno ed esclusivo del soggetto che deposita la domanda (massimo 40 caratteri).

1.5. DENOMINAZIONE (Solo per marchio denominativo, o)

Nel caso di marchio denominativo, inserisci la denominazione del marchio (parole, lettere, cifre, altri caratteri tipografici standard o da una loro combinazione).

1.6. DESCRIZIONE (facoltativo solo per i marchi denominativi)

Inserirei una breve e precisa elencazione degli elementi caratteristici che contraddistinguono il marchio e che serviranno ad individuare il marchio nelle varie banche dati. Se il marchio contiene elementi denominativi inserirli all'inizio della descrizione (*Esempio*: CASTELLINO ROSSO scritta di fantasia che sormonta l'immagine di un piccolo castello medioevale di colore rosso scuro).

1.7. COLORI RIVENDICATI (obbligatorio solo per i marchi di colore)

Se i colori (compresi il bianco e nero) costituiscono una caratteristica essenziale del marchio, che pertanto si intende usare soltanto in un colore o in una determinata combinazione di essi, inserire nell'apposito riquadro la lettera iniziale corrispondente al criterio che intendi utilizzare per individuare il/i colori:

“ D ” DESCRIZIONE	se si descrivono i colori con parole di uso comune (giallo, rosso etc.). In questo caso, nel successivo campo “Descrizione”, è possibile inserire la descrizione del o dei colori. In caso di marchio di colore, è possibile precisare la disposizione sistematica dei colori.
“ C ” CODICE	se si utilizza uno standard colorimetrico, nel successivo campo “Codice” inserisci uno tra quelli proposti (Pantone, HREX, RAL, RGB) e, nei riquadri sottostanti, riportare il codice colore corrispondente.

1.8. NOTE (eventuale)

In questo campo è possibile inserire un messaggio all'UIBM concernente il deposito del marchio. Se gli spazi disponibili non sono sufficienti compilare ed allegare il **foglio aggiuntivo 1** (Mod. MA-FA1) disponibile all'indirizzo <https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/deposito-titoli/modulistica-per-il-deposito-cartaceo/227-modulistica-deposito-cartaceo/2036654-marchi-rinnovo-nuovo>

4. RICHIEDENTE (obbligatorio)

La domanda può essere depositata dal **titolare** del marchio registrato da rinnovare o dal suo **avente causa**. In quest'ultimo caso occorrerà allegare copia autentica dell'atto con il quale il marchio è stato ceduto o una dichiarazione congiunta equivalente, una autocertificazione o, negli altri casi, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ⁽⁸⁾. La domanda di rinnovo può essere presentata dall'interessato (persona fisica, giuridica, enti associazioni etc.) a prescindere dalla **nazionalità italiana o straniera**, in osservanza alle convenzioni internazionali vigenti in materia, ai sensi dell'art. 3 del [CPI](#).

Se il o i richiedenti la registrazione del marchio è/sono:

PERSONA FISICA	compilare soltanto il <u>primo</u> o il <u>secondo</u> blocco di riquadri contenenti informazioni anagrafiche.
PERSONA GIURIDICA	o una società di persone, una ditta individuale o altro ente privo di personalità giuridica, compilare soltanto il <u>terzo</u> o il <u>quarto</u> blocco di riquadri contenenti informazioni anagrafiche. ATTENZIONE: Non compilare il primo o secondo riquadro con i dati anagrafici del legale rappresentante o del delegato, altrimenti i richiedenti la domanda risulteranno sia la persona fisica indicata nel primo riquadro che la persona giuridica indicata nel terzo riquadro.
Partecipazione ai diritti nella misura del %	per ciascun soggetto richiedente la registrazione del marchio occorre indicare il numero della quota dei propri diritti. In caso di: <ul style="list-style-type: none"> - un solo richiedente, inserisci il numero "100". - più richiedenti, indica nel riquadro di ciascuno la quota percentuale di spettanza (ad esempio: se sono due richiedenti: 50, 50 o 30, 70 etc.). ATTENZIONE: la somma delle quote dei richiedenti deve in ogni caso essere uguale a 100.

Se gli spazi disponibili non sono sufficienti compilare ed allegare uno o più **fogli aggiuntivi 4** (Mod. MA-FA4) disponibili all'indirizzo <https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/deposito-titoli/modulistica-per-il-deposito-cartaceo/227-modulistica-deposito-cartaceo/2036654-marchi-rinnovo-nuovo>

5. DOMICILIO ELETTIVO (obbligatorio)

Indicare i recapiti postali e digitali dove ricevere le comunicazioni ufficiali dell'UIBM e di terzi inerenti al marchio. È obbligatorio eleggere domicilio o indicare uno stabilimento industriale o commerciale effettivo sul territorio di uno Stato dell'Unione europea o appartenente allo Spazio economico europeo. Nel caso uno o più richiedenti siano persone giuridiche o nel caso venga eletto domicilio presso una persona giuridica o un professionista (consulente in proprietà industriale, avvocato etc) è obbligatorio indicare il relativo indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).

6. DOCUMENTAZIONE ALLEGATA O CON RISERVA DI PRESENTAZIONE

Esemplare del marchio (obbligatorio)	applica la rappresentazione del marchio nel riquadro. È obbligatoria anche per i marchi denominativi. Deve essere chiaramente visibile e non deve contenere timbri, firme, date o altri segni non attribuibili al marchio. Dovrai inoltre allegare un foglio con sfondo di colore bianco in formato A4.
--------------------------------------	--

⁸ L'**autocertificazione** è una semplice dichiarazione firmata dall'interessato, senza firma autenticata e senza bollo, che sostituisce i certificati e documenti richiesti dalle amministrazioni pubbliche e dai gestori dei servizi pubblici. Tutte le altre qualità personali, le situazioni e i fatti a conoscenza dell'interessato, e non contenute nell'elenco delle dichiarazioni sostitutive di certificazione di cui all'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, possono essere attestati con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

In relazione all'elenco dei documenti che segue, per ciascuno di essi dovrai precisare nella prima colonna "**AL/RI/AS**" inserendo nell'apposito riquadro le prime due lettere iniziali corrispondenti:

" AL " ALLEGATO	se il documento è allegato alla domanda.
" RI " RISERVA	se il documento non è allegato alla domanda ma verrà depositato entro due mesi dalla data di deposito, ai sensi dell'art. 42 del decreto 13 gennaio 2010, n. 33 recante regolamento di attuazione del CPI .
" AS " ASSENTE	se il documento <u>non</u> è allegato alla domanda.

Nella seconda colonna "**N. esemplari**" devi indicare il numero di pagine di cui è composto l'allegato.

Legenda:

Rappresentazione del marchio	è obbligatorio allegare un solo foglio con sfondo di colore bianco in formato A4 con la rappresentazione del marchio, anche in caso di marchi denominativi.
Traduzione o translitterazione del marchio	se la rappresentazione del marchio comprende parole di senso compiuto espresse in lingua diversa dall'italiano o se essa comprende caratteri diversi da quelli latini o numeri diversi da quelli arabi o romani, è obbligatorio allegare, rispettivamente, la traduzione in italiano o la translitterazione o, in alternativa, riportarle nel campo "1.8 Note" del modulo.
Regolamento marchi collettivi/di certificazione	se nel paragrafo 1.2 è selezionata quale tipologia di marchio "collettivo" o "di certificazione" è obbligatorio allegare contestualmente al deposito, ai sensi degli articoli 11 e 11-bis del CPI , il regolamento d'uso redatto in conformità delle previsioni, rispettivamente, degli articoli 157, comma 1-bis e 157, comma 1-ter CPI .
Autorizzazione o atto di cessione	nei casi in cui la legge richiede una autorizzazione alla registrazione del marchio d'impresa da parte dell'avente diritto, come ad esempio per i ritratti di persone, nomi e segni notori di cui all'articolo 8 CPI o di stemmi di cui all'articolo 10 CPI , ovvero nel caso in cui la domanda di rinnovazione per marchio d'impresa sia presentata da un soggetto diverso dal titolare del marchio registrato, allegare il relativo documento giustificativo.
Limitazione prodotti/servizi	Qualora si intenda rinnovare la registrazione per un numero inferiore di prodotti o servizi rispetto a quello della domanda da rinnovare occorre <u>allegare l'elenco dei prodotti/servizi superstiti</u> , raggruppati per classe. In mancanza della produzione dell'elenco di prodotti o servizi, o di altri elementi, l'Ufficio prende in considerazione le classi nell'ordine di classificazione ai sensi dell'art. 227, comma 8 bis del CPI .
N° fogli aggiuntivi per i seguenti paragrafi	se durante la compilazione del modulo si è fatto ricorso a uno o più fogli aggiuntivi inserire il relativo numero nel riquadro adiacente il numero corrispondente al foglio aggiuntivo impiegato. Se non sono utilizzati fogli aggiuntivi inserire " 0 ".
Richiesta copia autentica (Si/No)	SI: se si desidera ricevere contestualmente al deposito copia con certificazione di autenticità del verbale di deposito. NO: nel caso opposto al precedente.
Numero pagine totali	Inserire il numero totale delle pagine del modulo e dei relativi fogli aggiuntivi, esclusa la rappresentazione del marchio in formato A4.

COME COMPILARE LA DOMANDA MANDATARIO (MOD. MA-MA-RI)

Seguire le istruzioni riportate nel paragrafo “COME COMPILARE LA DOMANDA IN QUALITÀ DI RICHIEDENTE (MOD. MA-RI-RI)” salvo quanto segue.

Al paragrafo “5. MANDATARIO”, al punto “**5.2 MANDATARI INCARICATI**”, inserire nei rispettivi riquadri il “Numero di iscrizione all’albo”, “Cognome” e “Nome” dei consulenti in proprietà industriale, iscritti all’Albo nella sezione marchi, nominati nella lettera d’incarico.

Al paragrafo “**6 DOCUMENTAZIONE ALLEGATA O CON RISERVA DI PRESENTAZIONE**”

Lettera d’incarico	Se si allega, o si fa riserva di depositare, l’originale di una lettera d’incarico in favore di uno più mandatarî.
Lettera d’incarico multipla	Se si allega, o si fa riserva di depositare, l’originale di una lettera d’incarico avente ad oggetto più domande di deposito.
Copia lettera d’incarico multipla	Se si allega, o si fa riserva di depositare, una copia di una lettera d’incarico avente ad oggetto più domande di deposito.
Copia lettera d’incarico presentata con domanda collegata	Se si allega, o si fa riserva di depositare, una copia di una lettera d’incarico presentata in un altro procedimento collegato al deposito corrente.
Riferimento al deposito dell’incarico generale	Se è depositata una lettera d’incarico generale. Inserire nel riquadro il numero del deposito dell’incarico generale (codice numerico di 15 cifre).

La **LETTERA DI INCARICO**, di cui all’art. 201 [CPI](#), è autonomamente soggetta ai seguenti tributi:

1. **IMPOSTA DI BOLLO** ([DPR 26 ottobre 1972, n. 642](#)): **16,00** euro.
2. **TASSE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE** ([D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641](#)): **34,00** euro.

Per le **modalità di pagamento** vedi il paragrafo ovvero “**COSA TI OCCORRE PER DEPOSITARE TRAMITE SERVIZIO POSTALE**” ovvero **TARIFFE**.

COME COMPILARE LA DOMANDA IN QUALITÀ DI RAPPRESENTANTE (MOD. MA-RA-RI)

Vedi le istruzioni di cui al paragrafo “COME COMPILARE LA DOMANDA MANDATARIO (MOD. MA-MA-RI)”, salvo quanto segue.

Al paragrafo “5. RAPPRESENTANTE”, al punto “**5.2 RAPPRESENTANTI**”, inserire nei rispettivi riquadri il “Codice fiscale”, “Cognome” e “Nome” dei rappresentanti.

COSA SUCCEDDE DOPO IL DEPOSITO

Le domande vengono esaminate in ordine cronologico di presentazione salvo i casi di precedenza previsti dalla legge (vedi ad esempio l’art. 120 [CPI](#)).

In qualunque momento è possibile conoscere lo **stato di avanzamento del procedimento** consultando la banca dati liberamente e gratuitamente accessibile all’indirizzo www.uibm.gov.it/bancadati/.

Qualora l’Ufficio rilevasse motivi che impediscano l’accoglimento della domanda ne darà preavviso all’indirizzo email/PEC indicato nella domanda con possibilità di rispondere entro il termine indicato nel **rilievo**, ai sensi dell’art. 173 [CPI](#). In caso non sussistano impedimenti alla rinnovo, si riceverà l’**attestato di registrazione** direttamente all’indirizzo e-mail/PEC indicato nella domanda.

Generalmente la **durata del procedimento** rientra nei limiti massimi previsti dalla legge, di cui al D.P.C.M. 22-12-2010 n. 272, ovvero 180 giorni dalla data di deposito della domanda esclusi i periodi di sospensione del decorso del termine.

Responsabile dell’istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell’adozione del provvedimento di registrazione per marchio d’impresa è il dirigente pro tempore della Divisione VIII - Marchi, disegni e modelli <https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/oranizzazione?view=structure&id=588>

Per mantenere il diritto per il successivo decennio, dovrai depositare una **nuova domanda di rinnovo**.

TUTELA ALL'ESTERO

I marchi sono diritti territoriali e pertanto sono protetti unicamente in quei Paesi e in quelle Regioni, vale a dire determinati insiemi di Paesi, in cui sono stati registrati. È possibile tuttavia estendere la protezione del proprio marchio in diversi Paesi ⁽⁹⁾, mantenendo la stessa data di deposito: la Convenzione di Parigi per la Protezione della Proprietà industriale (CUP) riconosce un **diritto di priorità di 6 mesi**, a partire dalla prima domanda depositata, per eseguire il deposito in altri Paesi.

Entro 6 mesi dalla data di deposito di una domanda italiana di marchio d'impresa, è possibile depositare ulteriori domande in uno degli altri Stati appartenenti alla Convenzione di Parigi, rivendicando la priorità della domanda italiana.

Vi sono tre modalità per tutelare il marchio all'estero:

1. Percorso nazionale: Domanda di marchio in uno stato estero

Un primo modo per estendere all'estero una domanda di marchio d'impresa italiano consiste nel depositare, in ciascun Paese estero di interesse, una domanda nazionale corrispondente alla domanda originaria italiana (priorità).

La "nuova" domanda deve, ovviamente, soddisfare tutti i requisiti previsti dalla normativa di quel Paese. Le procedure di ogni singolo Stato possono divergere in maniera significativa.

2. Percorso regionale – Domanda di marchio regionale

Quando i Paesi di interesse sono tutti membri di un sistema regionale, è possibile depositare un'unica domanda che abbia effetto su tutti (o su alcuni) gli Stati facenti parte di quel sistema regionale. Uffici su base regionale sono:

- Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) <https://euipo.europa.eu>
- Organizzazione Regionale Africana per la Proprietà Intellettuale (ARIPO) www.aripo.org
- Organizzazione Africana per la Proprietà Intellettuale (OAPI) www.oapi.int

Ulteriori informazioni sono reperibili sui siti istituzionali dei rispettivi Uffici regionali.

3. Percorso internazionale (Sistema di Madrid) - Sistema di marchio internazionale

Il Sistema di Madrid (www.wipo.int) è un sistema centralizzato che consente di depositare una estensione internazionale della domanda nazionale di marchio in un massimo di **123 paesi** attraverso l'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI o WIPO).

Per maggiori info vedi <https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/marchio-internazionale>

⁹ Per conoscere l'elenco dei paesi ratificanti la Convenzione di Parigi vedi www.wipo.int/treaties/en/ShowResults.jsp?treaty_id=2